

SENTENZA CORTE CASSAZIONE

4 luglio 2019, n. 29272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente: Fausto IZZO

Rel. Consigliere: Maura NARDIN

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale del G.U.P. del Tribunale di Roma con cui A. A. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché con imprudenza negligenza ed imperizia ed in violazione e dell'art. 141 C.d.S., tenendo una velocità inadeguata allo stato dei luoghi e all'orario notturno, investiva il pedone B. B., mentre attraversava la strada, causandone il decesso.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due distinti motivi.

3. Con il primo lamenta, ex art. 606, comma 1 lett. e), il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della manifesta illogicità, ancorché considerata unico compendio argomentativo con quella di primo grado, relativamente alla ricostruzione dei fatti in ordine la possibilità di avvistamento del pedone da parte del conducente. Osserva che la sentenza ha dichiarato la responsabilità dell'imputato - pur riconoscendo che la persona offesa, in stato di alterazione alcolica, aveva concorso alla causazione dell'evento- basandosi solo sulla testimonianza del teste C. C., compagno della persona offesa, senza tenere in considerazione le altre emergenze istruttorie. In primo luogo, omettendo il confronto fra quanto da

questi dichiarato nell'immediatezza alla teste D. D., che aveva riferito come C. C. le avesse confidato che B. B. aveva attraversato la strada repentinamente, reagendo impulsivamente durante una lite con lui, attraversando la carreggiata. In secondo luogo, senza tenere conto che le parole del teste C. C. - il quale aveva dichiarato in giudizio che B. B. intendeva raggiungere a piedi un distributore di sigarette che si trovava a circa 400 metri di distanza dal luogo del fatto - erano state smentite dalla planimetria dei luoghi, che peraltro aveva confermato che il distributore si trovava in posizione di passaggio obbligato per l'autovettura condotta da C. C., dal quale era scesa la parte offesa. La repentinità della condotta della vittima aveva, dunque, reso del tutto imprevedibile per l'imputato l'attraversamento, così impendendogli di evitare il pedone. Rileva che la Corte ha omesso di verificare se il rispetto del limite di velocità avrebbe consentito all'investitore di prevedere ed evitare l'evento.

Sottolinea che il mancato approfondimento motivazionale, implica la sussistenza del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e comporta l'obbligo di annullamento delle sentenza.

4. Con il secondo motivo fa valere la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 43 cod. pen. e dei principi che governano il profilo soggettivo della colpa. Censura la sentenza per avere affermato la sussistenza della causalità della colpa, senza verificare se la condotta alternativa lecita avrebbe evitato della morte di B. B., facendo coincidere la responsabilità della causazione dell'evento con la violazione della regola cautelare. Critica il provvedimento per avere, da un lato, ritenuto che una condotta conforme ai parametri di prudenza, diligenza e perizia avrebbe potuto rendere astrattamente meno grave l'impatto, senza considerare che per muovere un rimprovero a titolo di colpa è necessario che la condotta alternativa lecita sia in grado di scongiurare l'evento pericoloso; dall'altro, per avere omesso di tenere in considerazione le circostanze oggettive da cui risultava l'assenza della prova dell'efficacia impeditiva di una manovra frenante, avuto riguardo al tempo di psico-reazione, nonostante la specifica censura. Sul punto il G.U.P. aveva ritenuto che l'adeguata velocità non avrebbe potuto impedire l'impatto, ma avrebbe consentito al conducente di

"arrivare eventualmente all'urto con una spinta dinamica ormai affievolita". Al contrario, la Corte territoriale sembra ritenere che una diversa velocità del mezzo avrebbe impedito l'evento. Il contrasto fra le due decisioni, che non si compendiano fra loro, dimostra la natura congetturale della sentenza di secondo grado, riguardo all'affermazione della causalità della colpa. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. La prima doglianza critica la contraddittorietà della sentenza, cui rimprovera di non avere confrontato le dichiarazioni del teste C. C., che nell'occasione accompagnava B. B., con gli altri elementi probatori emergenti in giudizio, da cui dovrebbe ricavarsi che la condotta della persona offesa, determinata da un improvviso impulso, conseguente una lite con il teste, aveva caratteri tali da non consentirne la prevedibilità.

2.1 Si tratta di una censura che presenta plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo, perché non tiene conto dei vincoli del sindacato di legittimità che impediscono la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (per tutte: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 - dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. n. 253099). In secondo luogo, perché pretende di ricavare dal confronto fra le dichiarazioni testimoniali una diversa ricostruzione del fatto senza neppure adempiere all'onere di rendere autosufficiente il ricorso, a mezzo della produzione dei verbali relativi alle deposizioni, da cui detta contraddittorietà della motivazione dovrebbe risultare.

3. Infondato appare il secondo motivo di ricorso che affronta due aspetti fra loro strettamente connessi, riguardanti la sussistenza della colpa, in relazione all'imprevedibilità del comportamento della persona offesa, e la

causalità della condotta, atteso il mancato approfondimento circa l'idoneità del comportamento appropriato ad evitare l'evento.

3.1 Ora, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza affronta in modo coerente, la prevedibilità dell'evento, recependo il c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l'esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti. Ed invero, "In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità. (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 - dep. 11/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 - dep. 01/06/2017, Mulas, Rv. 26999701) tanto che "l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017 - dep. 23/05/2017, Luciano, Rv. 27017601).

4. Ciò che va valutato, nella specifica situazione di fatto, è la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima, ma anche la possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l'evento, per il caso del concretizzarsi del pericolo temuto, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui, così come alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima o di terzi.

Il comportamento richiesto al conducente, in questa ipotesi, era proprio quello descritto sia dal secondo comma dell'art. 141 C.d.S. secondo cui "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile" che dall'art 145

C.d.S. che stabilisce l'obbligo dei conducenti, che si approssimino ad un'intersezione di "usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti".

Ebbene, non può dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi sia un pedone che in ora notturna, attraversi la strada al di fuori di strisce pedonali, tanto più, allorquando, come ben evidenzia la Corte territoriale, la strada percorsa sia strada urbana costeggiata da marciapiedi. È chiaro, inoltre, che in una simile situazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la velocità deve essere costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo di visibilità al fine di consentire al conducente l'esecuzione utile della manovra di arresto, considerato il tempo psicotecnico di reazione nell'ipotesi in cui si profili un ostacolo improvviso.

Peraltro, nel caso di specie, secondo i giudici del merito, il pedone aveva già cominciato l'attraversamento (si trovava all'interno della carreggiata per mt. 3.9), il che rende evidente che il tempo dell'avvistamento era ampio e consentiva un'efficace manovra di emergenza, purché la velocità mantenuta fosse adeguata alle condizioni di tempo e di luogo.

5. D'altro canto - ed anche al di là della constatazione della mancanza di autosufficienza del ricorso che non riporta, né richiama adeguatamente, le risultanze istruttorie e la consulenza del pubblico ministero, cui pure fa riferimento - le considerazioni che precedono consentono di superare anche l'ultima censura, relativa alla pretesa non effettiva conformità fra la prima e la seconda sentenza in relazione all'evitabilità dell'evento, posto che la prima ipotizza che il mantenimento di una condotta prudente avrebbe reso meno gravi le conseguenze dell'urto, e la seconda assume, in tal modo, che l'evento avrebbe potuto essere evitato. La doglianza, infatti, non spiega efficacemente perché la diversa prospettazione sarebbe idonea a mutare l'affermazione di responsabilità, posto che entrambe le decisioni giungono alla medesima conclusione.

6. La sentenza, confermativa della decisione del giudice di primo grado appare del tutto scevra da vizi logici e pienamente coerente con il quadro probatorio illustrato, il che implica il rigetto del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7 maggio 2019.

Il Presidente: IZZO

Il Consigliere estensore: NARDIN

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019.

Il Funzionario Giudiziario